

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2028

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice IOANNUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2003

—————

Contributo a favore della ONLUS «Una donna per le donne»
con sede in L’Aquila

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il terzo settore, quello del volontariato e del *nonprofit* acquista sempre maggiore importanza.

L'intervento richiesto con il presente disegno di legge mira ad agevolare la complessa attività della Onlus «Una donna per le donne» facendo in parte fronte alle esigenze economiche di cui l'attività stessa necessita.

Le funzioni sociali delle organizzazioni del settore, che operano senza fine di lucro, sono importantissime e oggi di largo supporto all'attività dello Stato, in quanto perseguono finalità di utilità collettiva.

La Onlus in oggetto ha svolto e svolge funzioni quali il sostegno e la tutela delle donne, delle famiglie e di alcune categorie sociali più deboli (come i portatori di *handicap*, gli anziani, i giovani), nonché di sensibilizzazione della opinione pubblica e del legislatore su alcune tematiche emergenti.

Nel quadro complessivo delle organizzazioni senza scopo di lucro occorre considerare la loro grande utilità sociale, il peso economico che devono sostenere, la loro capacità di generare occupazione e l'attitudine ad operare sui mercati.

Il settore svolge un ruolo importante a livello nazionale: esso crea infatti, per dare un termine di paragone, la stessa occupazione del settore del credito e delle assicurazioni.

Le attività del settore *nonprofit* sono finanziate da un variegato insieme di fondi pubblici e privati. In primo luogo si osserva che le donazioni rappresentano una componente complessivamente modesta delle entrate delle *nonprofit*, inferiore al 5 per cento del totale.

Queste organizzazioni esistono dunque principalmente grazie alla propria capacità di vendere beni e servizi sul mercato pubblico o su quello privato.

Ma devono poter contare anche sull'appoggio e il finanziamento statale.

In particolare considerato che molti dei loro comparti dipendono dalla domanda pubblica di servizi tradizionalmente ai margini del sistema di *welfare*.

Non può, quindi, sfuggire l'importanza e la necessità dell'intervento in esame per l'efficacia e la completezza dell'attività della Onlus «Una donna per le donne» che si svolge sui diversi livelli già descritti e che costituisce un mezzo di crescita civile e sociale per il territorio nel quale opera. L'articolo unico di questo disegno di legge indica al comma 1 la finalizzazione del contributo elargito alla Onlus «Una donna per le donne» con la legge finanziaria 2003 e al comma 2 la relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le attività di solidarietà sociale e socioculturali svolte a favore delle donne, degli anziani e dei giovani, è autorizzata a favore della ONLUS «Una donna per le donne» con sede in L'Aquila la spesa pari a euro 300.000 per l'anno 2003.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

